



COMUNE DI PALAIA
Provincia di Pisa

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero **22** Del **29-08-2014**

Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF. RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2014 E APPROVAZIONE REGOLAMENTO

L'anno duemilaquattordici il giorno ventinove del mese di agosto alle ore 18:30, nella Sala Consigliare, si è riunito il Consiglio Comunale, in Seduta Ordinaria di Prima convocazione dietro invito diramato dal Sindaco, notificato a tutti i Consiglieri nei modi e nei termini di legge.

Presiede l'adunanza il Sindaco, Sig. GHERARDINI MARCO

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 12 e assenti sebbene invitati n. 1.

GHERARDINI MARCO	P	MONTAGNANI ELISA	P
CEDRI TOMMASO	P	FIORE LIA	P
MONTI LIA	P	GIUSTI NICO	P
PERINI DARIA	P	VALLINI ALESSIO	A
TADDEI ALESSANDRO	P	GIANNONI GIOVANNI	P
GUERRINI MARICA	P	MORELLI ANTONIO	P
CONSOLONI IRENE	P		

Assiste il Segretario Comunale, Dr. SALVINI MAURIZIO, incaricato della redazione del seguente verbale.

Riscontrato legale il numero degli intervenuti, il Sindaco GHERARDINI MARCO, dichiara aperta la seduta.

Ai sensi dell'art. 32 dello Statuto risultano presenti:

PAPERINI MICHELA	Assessore non Consigliere	A
FIORE ROBERTO	Assessore non Consigliere	P

Si apre la discussione sui provvedimenti concernenti il bilancio 2014.

Il Sindaco crede che il lavoro fatto per predisporre gli atti di bilancio sia stato il migliore possibile; passa la parola all'assessore Guerrini per illustrarne i contenuti, contestualmente alla elencazione delle misure tariffarie; senza l'intervento sull'addizionale IRPEF non si sarebbe potuto tenere al minimo la TASI.

I consiglieri del gruppo di minoranza credono che i tempi per esaminare i documenti di bilancio siano stati abbastanza ristretti; chiaramente ci sono situazioni di imperfezione rispetto al regolamento; si vanno sempre a ritoccare le tasse senza intervenire ed incentivare altre situazioni a vantaggio delle attività economiche presenti sul territorio.

Il Sindaco auspica che, per il futuro, si possa intervenire sull'addizionale IRPEF, cosa oggi non possibile poiché vi era l'obbligo di definire la nuova TASI, che in questo modo è stata introdotta al minimo; come detto esentare i redditi sotto i 10.000,00 euro è una cosa importante, pur in una situazione di tagli statali.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che il D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche.

Dato atto:

- che con deliberazione del Giunta Municipale n. 20 del 19/02/2001 è stata istituita per il Comune di Palaia l'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. prevedendo l'aliquota del 0,20%.

Viste le successive delibere di variazione dell'aliquota:

- C.C n. 5 del 27/02/2002, esecutiva, con la quale è stata portata l'aliquota allo 0,30% per l'anno 2002 e confermata per gli anni 2003-2004-2005-2006;
- C.C. n. 16 del 29/03/2007, esecutiva, che determinava l'aliquota allo 0,5%;

Visto l'art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011 che ha espressamente derogato, a partire dal 2012, al divieto di aumento dell'imposizione fiscale del D.L. 93/2008, reiterato dall'art. 1, comma 121, dalla Legge 220/2010 per quanto riguarda la potestà di istituire o aumentare l'addizionale comunale all'IRPEF fino alla percentuale dello 0,8% limite massimo fissato dalla norma istitutiva di cui al D.Lgs 360/1998.

Considerato che, ai sensi del sopracitato decreto n. 360, art. 1 comma 3 sostituito dall'art. 1 c. 142.a della Legge n. 296 del 27.12.2006, la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale IRPEF deve essere disposta con Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e s.m.i. - e deliberazione da pubblicare sul sito informatico individuato dal Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31.05.2002 - e non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali.

Visto in particolare l'art. 1, comma 11, del citato D.L. 138/2011, come modificato dall'art. 13, comma 16, del D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge n. 214/2011, il quale prevede che *“..i Comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche della legge statale, nel rispetto del principio di progressività”*.

Preso atto che il sistema tributario, ai sensi dell'art. 53 della Costituzione, è informato a tale criterio di progressività, per cui ciascuno concorre alla spesa pubblica in ragione della propria capacità contributiva.

Ricordato che l'art. 1 comma 11 del D.L. n. 138 del 13.08.2011, convertito dalla legge n. 148 del 14.09.2011, come modificato dalla Legge n. 214 del 22.12.2011 di conversione del D.L. n. 201 del 6.12.2011, ha eliminato il blocco del potere di istituire od aumentare l'addizionale comunale irpef, reintroducendo così dal 2012 la possibilità per i Comuni di tornare a gestire l'imposta con aumenti fino al tetto massimo dello 0,8%, senza alcun limite all'incremento annuale, consentendo di stabilire un'aliquota unica o una pluralità di aliquote articolate secondo scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'irpef, dalla legge statale, secondo criteri di progressività.

Richiamato l'art. 1, comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006, che testualmente recita: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*.

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 05/08/2014, resa immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, ad oggetto: “Approvazione schema di bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2014 – relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale”.

Preso atto, dopo avere effettuato un attento esame delle entrate e delle spese, della necessità di fissare le nuove aliquote dell'addizionale comunale all'irpef da un minimo dello 0,6 % ad un massimo dello 0,8 % a seconda degli scaglioni di reddito come meglio evidenziato nel dispositivo della presente deliberazione, per disporre delle risorse finanziarie necessarie per far fronte alla normale attività dell'ente e per la realizzazione dei programmi previsti nel bilancio di previsione 2014 e precisando che il mancato aumento dell'addizionale comunale irpef renderebbe difficoltoso anche il mantenimento dei livelli minimi dei servizi, anche in considerazione dei numerosi tagli ai bilanci comunali.

Tenuto conto della necessità di garantire gli equilibri di bilancio tra entrate e spese e di mantenere, pur nell'attuale grave contesto economico, i servizi essenziali erogati dal Comune alla cittadinanza, soprattutto in considerazione delle persone più in difficoltà.

Ritenuto quindi necessario variare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilendo diverse aliquote, differenziate ed articolate secondo i cinque scaglioni di reddito stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche della Legge statale, cioè dall'art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986 per l'IRPEF nazionale, nel rispetto quindi del principio

costituzionale della progressività, che definisce il prelievo fiscale in ragione della capacità contributiva di ciascuno.

Visto l'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni che riconosce la potestà del Comune di disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, nel rispetto dei principi fissati dalla Legge statale.

Dato atto che l'articolo 4 del Decreto Legge 2.3.2012, n. 16 convertito dalla Legge n. 44 del 26.4.2012 al:

- comma 4, abroga l'art. 77-bis, comma 30, e l'art. 77-ter, comma 19, del D.L. 25.6.2008, n. 112 convertito con modificazioni della Legge 6.8.2008, n. 133 e l'art. 1, comma 23, della Legge 13.12.2010, n. 220, sopprimendo la disposizione che in via generale impediva di aumentare i tributi locali in attesa dell'attuazione del Federalismo Fiscale;

- comma 1, stabilisce che le deliberazioni sulle addizionali comunali all'Irpef devono essere pubblicate entro il 20 dicembre dell'anno di competenza per applicarsi già all'acconto del successivo mese di marzo.

Considerato che l'articolo 151, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, fissa al 31 dicembre di ogni anno il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali.

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 18/07/2014 che differisce l'approvazione del bilancio di previsione per il corrente esercizio al 30 settembre 2014;

Dato atto che ai sensi dell'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione e che comunque questi avranno effetto, anche se approvati successivamente a tale data, dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, con conseguente congruaggio per l'acconto dell'addizionale già versato.

Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Visto lo Statuto Comunale.

Visti i contenuti del regolamento in argomento.

Ritenuto necessario dare immediata esecutività alla presente deliberazione per consentire nei termini l'adeguamento del prelievo fiscale secondo le aliquote differenziate per i cinque scaglioni di reddito dell'Irpef nazionale.

Visto il parere del Revisore dei Conti che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A).

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/00, che si inseriscono nel presente provvedimento;

Con n. 9 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (Giusti, Giannoni e Morelli);

DELIBERA DI CONSIGLIO n.22 del 29-08-2014 Comune di Palaia

DELIBERA

1) Di dare atto che la premessa del presente atto è parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione.

2) Di modificare per l'anno 2014 e per le motivazioni descritte in premessa, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF già deliberata con atto di Giunta Municipale n. 20 del 19/02/2001, stabilendo "aliquote opzionali" differenziate ed articolate secondo i cinque scaglioni di reddito previsti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986 per l'IRPEF nazionale come segue:

Scaglioni di reddito	Aliquota addizionale IRPEF
Soglia di esenzione €. 10.000,00	
Da 0 a €. 15.000,00	0,60
Da €. 15.000,00 a €. 28.000,00	0,65
Da €. 28.000,00 a €. 55.000,00	0,70
Da €. 55.000,00 a €. 75.000,00	0,75
Oltre €. 75.000,00	0,80

3) Di applicare a decorrere dal 2014 la soglia di esenzione ad € 10.000,00 con la precisazione che la soglia di esenzione è intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta mentre, al superamento del suddetto limite, la stessa si applica all'intero reddito imponibile.

4) Di approvare il Regolamento dell'addizionale comunale all'IRPEF, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante sotto la lettera B).

5) Di dare atto che il presente provvedimento è finalizzato all'acquisizione delle risorse finanziarie necessarie per far fronte alla normale attività dell'ente e per realizzare i programmi previsti nel bilancio 2014 e documenti allegati e per mantenere livelli minimi dei servizi.

6) Di incaricare i competenti uffici comunali di espletare tutti agli adempimenti utili per l'efficacia della presente deliberazione, ivi compresa la sua pubblicazione nel sito informatico www.finanze.it - individuato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze in data 31 maggio 2002, che stabilisce altresì le necessarie modalità applicative, come previsto dall'art. 1 comma 3 del Decreto Legislativo n. 360 del 28.09.1998, così come sostituito dall'art. 1 c. 142.a della Legge n. 296 del 27.12.2006 e successive modifiche ed integrazioni.

7) Di trasmettere, ai sensi dell'art. 13 comma 15 della Legge n. 214 del 2011, la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione.

Dopodiché

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 9 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (Giusti, Giannoni e Morelli);

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.lgs 267 del 18.08.2000 al fine di rendere più incisiva l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa a mezzo di un'accelerazione del procedimento.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. Numero 22 Del 29-08-2014

OGGETTO : ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF. RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2014 E APPROVAZIONE REGOLAMENTO

PARERE TECNICO

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica dell'atto : **Favorevole**, per quanto di competenza.
(Parere espresso ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000).

Data: 29-08-2014

Il Responsabile del servizio
F.to **CITI NADIA**

PARERE CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile dell'atto : **Favorevole**, per quanto di competenza.

Data: 29-08-2014

Il Responsabile del servizio
F.to **CITI NADIA**

Verbale fatto, letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to GHERARDINI MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. SALVINI MAURIZIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata per copia all'Albo Comunale il giorno 04-09-2014 e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi fino al 19-09-2014

Palaia, li 20-09-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. SALVINI MAURIZIO

Per copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Palaia, li 4-09-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. SALVINI MAURIZIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- Dichiarata **immediatamente eseguibile** con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della legge n.267/00.

Palaia, li 4-09-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. SALVINI MAURIZIO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.PE.F.

(Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 29/08/2014 con atto deliberativo n. 22)

Art. 1 – oggetto e finalità

Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni.

Art. 2 – aliquote dell'imposta

Le aliquote differenziate per scaglione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e all'art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni nella Legge n. 148/2011, sono stabilite come segue:

Scaglioni di reddito	Aliquota addizionale IRPEF
Soglia di esenzione €. 10.000,00	
Da 0 a €. 15.000,00	0,60
Da €. 15.000,00 a €. 28.000,00	0,65
Da €. 28.000,00 a €. 55.000,00	0,70
Da €. 55.000,00 a €. 75.000,00	0,75
Oltre €. 75.000,00	0,80

Art. 3 – esenzione

L'addizionale comunale di cui all'art. 1 del presente regolamento non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di €. 10.000,00; se il reddito complessivo supera la soglia di esenzione di €. 10.000,00 l'addizionale comunale si applica all'intero reddito imponibile applicando le aliquote di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Art. 4 – entrata in vigore

Il presente Regolamento, ai sensi del comma 169 dell'art. 1 della legge n. 296 del 27.12.2006, entra in vigore il 1.1.2014.

Nel caso in cui, entro la data di approvazione del bilancio di previsione, non vengano deliberate variazioni della misura dell'aliquota e del limite di esenzione, queste si intendono prorogate di anno in anno.